

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. Atto n. 149 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	15

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 maggio 2024. – Presidenza del presidente della II Commissione* **Ciro MASCHIO**. – *Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia* **Andrea Ostellari**.

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. Atto n. 149.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvitato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2024.

**Ciro MASCHIO**, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 20 maggio 2024 e che nella scorsa seduta dell'8 maggio non ci sono state richieste di intervento da parte dei deputati.

**Elisabetta Christiana LANCELLOTTA** (FDI), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Calderone, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

**Federico GIANASSI** (PD-IDP) sottolineando la delicatezza sotto il profilo scientifico e tecnico della materia, chiede se sia possibile che le Commissioni esprimano il proprio parere nel corso della prossima settimana per consentire ai gruppi di effettuare gli opportuni approfondimenti sulla proposta di parere testé presentata dai relatori, anche alla luce dei concomitanti e gravosi impegni parlamentari di questi giorni della Commissione Giustizia.

Devis DORI (AVS) si associa alla richiesta ritenendo che non sia pregiudizievole attendere una ulteriore settimana.

Andrea QUARTINI (M5S) si associa alla richiesta avanzata dai colleghi Gianassi e Dori. Condivide il fatto che, per quanto le sostanze oggetto del provvedimento siano note agli specialisti in ambito medico, e nonostante si tratti di un mero recepimento di normative europee, i colleghi abbiano necessità di approfondire elementi alquanto ostici, con un elevato grado di tecnicismo. Pertanto, reputa opportuno attendere qualche giorno al fine di consentire ai colleghi di effettuare maggiori valutazioni sull'atto oggetto della votazione, anche in considerazione del fatto che le droghe costituiscono un argomento complesso, che genera non di rado scontri ideologici e che, conseguentemente, impone che si operi con la massima trasparenza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda come nella riunione dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana era stata evidenziata l'imminente scadenza del termine e, quindi, era stata programmata la votazione sulla proposta di parere nella seduta odierna. Né in quella occasione, né successivamente erano state avanzate richieste di rinvio che, come in altre situazioni, sarebbero state certamente valutate con il consueto spirito costruttivo. A suo avviso, pertanto, fermo restando eventuali difformi valutazioni da parte del presidente Cappellacci o del rappresentante del Governo — che, ricorda, deve comunque acconsentire ad un eventuale slittamento del termine per l'espressione del parere parlamentare — non vi sono le condizioni per accogliere la richiesta.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente della XII Commissione*, fa presente che quanto affermato dal presidente Maschio vale anche per la XII Commissione, ricordando in pro-

posito che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della medesima Commissione, era stato esplicitato che nella settimana in corso si sarebbe proceduto alla deliberazione del parere sul provvedimento in esame. Ribadendo, in via generale, la disponibilità della presidenza a rinviare la deliberazione finale, laddove possibile, al fine di permettere lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, ritiene tuttavia che la scadenza del 20 maggio sia troppo ravvicinata per poter prendere in considerazione l'ipotesi di un rinvio.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI rileva come in termini generali il Governo sia sempre sensibile alle richieste istruttorie da parte delle Commissioni parlamentari ma che, in questo caso, non sembra esservi una reale esigenza di posticipare il termine per la ricezione del parere.

Federico GIANASSI (PD-IDP) prende atto della indisponibilità ad accogliere la sua richiesta ricordando come in occasione dell'espressione di un parere da parte della Commissione Giustizia sui magistrati fuori ruolo, a causa delle divisioni nelle forze di maggioranza, si è rinviata la deliberazione di oltre due mesi. Evidenzia inoltre come in numerose occasioni le forze di opposizione abbiano rimarcato la necessità che la proposta di parere del relatore fosse depositata con congruo anticipo rispetto al momento del voto al fine di consentire alle minoranze di poter presentare una proposta di parere alternativo. Anche in questo caso ciò non si è verificato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, assicura che si adopererà in tal senso per il futuro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. Atto n. 149.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione della delega prevista dalla legge di delegazione europea (articolo 2 della legge n. 15 del 2024), provvede all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1259/2013 delle norme sanzionatorie previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990;

esso trova la sua ragion d'essere nella circostanza che il citato regolamento (UE) n. 1259 del 2013 ha introdotto un'ulteriore categoria di precursori di droghe – la categoria 4 – nella quale rientrano le sostanze relative a medicinali per uso umano e veterinario contenenti efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa.

Per tale categoria si introduce l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea; conseguentemente, nell'ordinamento interno si intende introdurre una disciplina sanzionatoria in relazione alla predetta categoria 4, a garanzia del rispetto dell'obbligo di autorizzazione anzidetto;

l'articolo 1 estende la disciplina e le sanzioni previste dall'articolo 70 del citato testo unico stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990) per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;

l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;

preso atto dei rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio nella seduta del 7 maggio 2024,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE.**